

**PNRR – Innovazione e meccanizzazione nel settore agricolo.  
Ammodernamento macchine agricole**

**Indicazioni per la compilazione della relazione tecnica**

**1) Cosa è necessario evidenziare nella relazione tecnica (allegato 1)**

In considerazione della complessità della documentazione da allegare alla domanda di sostegno si ritiene utile fornire alcune indicazioni relative a come evidenziare il rispetto del principio cardine alla base dell'intervento di ammodernamento.

Tale principio cardine è rappresentato dal DSNH e l'evidenza del rispetto di tale principio è racchiuso nella documentazione che deve essere acquisita e conservata da parte del richiedente del finanziamento.

All'interno delle slide approntate dal MASAF e dall'Unità di missione e pubblicate su agriligurianet sono indicati in maniera precisa e puntuale i documenti richiesti e le evidenze documentali di tipo quantitativo da acquisire sia in domande di sostegno (ex-ante) sia in domanda di pagamento (ex-post).

Nella terza colonna della griglia della check-list vengono descritti gli elementi di controllo da verificare a seconda della tipologia di intervento (quinta colonna) in cui si ricade e la relativa pertinenza con l'intervento proposto.

Sarà cura del tecnico individuato dal beneficiario indicare nella sesta colonna se l'elemento di controllo è pertinente **(SI)**, non è pertinente **(NO)** oppure non è applicabile **(NAP)** e giustificare con idonea documentazione, relazione, scheda di prodotto e quanto altro disponibile (settima e ultima colonna) il check di verifica. Si evidenzia il fatto che deve essere giustificata anche la non applicabilità di un determinato elemento di controllo spiegando i motivi della non applicabilità stessa.

**2) Chi può firmare le relazioni**

Tutte le relazioni tecniche richieste per verificare la qualità degli investimenti effettuati, ivi compreso l'allegato 1, devono essere firmate da un tecnico abilitato. I tecnici abilitati alla firma delle dichiarazioni previste dalla scheda A (check list DSNH) e alle asseverazioni in parola sono quelli individuati dalla L. 169/2019, dalla L. 178/2020 e dal DL 77/2021 ai fini degli interventi di sostegno 4.0 e cioè ingegneri, periti industriali, dottori agronomi o forestali, agrotecnici laureati o periti agrari iscritti ai relativi albi professionali.

Si rileva come la perizia asseverata ricorra in maniera specifica solo alla presentazione della domanda di pagamento (cfr. Sezione IX del DM) e serve per attestare *“la rispondenza delle macchine delle attrezzature e degli impianti acquistati nonchè il rispetto del principio DSNH....”*. Inoltre la FAQ 66 rileva come il tecnico che firma detta perizia asseverata *“deve essere indipendente rispetto all'impresa beneficiaria, al fornitore, al tecnico progettista e/o direttore dei lavori e, in generale, rispetto a qualsiasi altro soggetto coinvolto nell'investimento. La FAQ 67 evidenzia le responsabilità in capo a tale soggetto*

### 3) Quali sono i massimali di spesa ammissibili?

Il DM prevede che l'impresa possa fare tre tipologie di investimenti che vengono individuati all'articolo 7 del DM e in maniera più puntuale alla Sezione I dell'allegato 1 al DM

L'articolo 6 del DM pone però dei vincoli ben precisi per quanto riguarda l'ammissibilità della spesa e si ritiene utile fornire tramite lo specchietto sotto riportato i massimali che devono essere previsti nei preventivi e in domanda di sostegno

Intervento/i	Valore massimo complessivo dei preventivi comprese le spese tecniche	Spesa massima ammissibile comprese le spese tecniche
A/C/A+C	Fino a 70.000€	35.000€
B	Superiore a 70.000€	70.000€
B+C; B+A; B+A+C	Superiore a 70.000€ per lettera B; fino a 70.000€ per A/C/A+C	70.000€ totali di cui fino a 35.000€ per gli interventi A/C/A+C